

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale della compatibilità con il diritto europeo della normativa nazionale nella parte in cui prevede la revoca della misura di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle persone vulnerabili, nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento violento posto in essere fuori dal centro di accoglienza, consistente nell'uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, cagionando alle vittime lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso locale.

**Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 30 dicembre 2020, n. 8540 – Pres. Corradino, Est. De Berardinis**

**Straniero – Protezione internazionale – Revoca misure di accoglienza – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.**

*Deve essere sottoposto alla Corte di giustizia UE il seguente quesito interpretativo: se l'art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, osti ad una normativa nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle "persone vulnerabili", nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza, che si sia tradotto nell'uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, cagionando alle vittime lesioni tali da rendere per le stesse necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso locale (1).*

(1) I. – Il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale della compatibilità con il diritto europeo della normativa nazionale nella parte in cui prevede la revoca della misura di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle persone vulnerabili, nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento violento posto in essere fuori dal centro di accoglienza, consistente nell'uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, cagionando alle vittime lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso locale.

II. – Il collegio, con l'ordinanza in esame, dopo aver analizzato la vicenda processuale sottesa e ritenuto di dare priorità alla questione di compatibilità della norma interna con il diritto dell'Unione – per ragioni di economia processuale – rispetto alla q.l.c. sollevata dalle parti, ha osservato quanto segue:

- a) in base alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
- a1) al considerando 25, *“La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti”*;
  - a2) al considerando 35, *“La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta (dei diritti fondamentali) e deve essere attuata di conseguenza”*;
  - a3) all’art. 2, rubricato *“Definizioni”*, *“f) “condizioni di accoglienza”: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva; g) “condizioni materiali di accoglienza”: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere ... i) “centro di accoglienza”: qualsiasi struttura destinata all’alloggiamento collettivo di richiedenti”*;
  - a4) all’art. 17, *“1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale. 2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell’articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento. 3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento. 4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’epoca in cui tali*

*esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso”;*

- a5) all’art. 20, “1. Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente: a) lasci il luogo di residenza determinato dall’autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso; o b) contravvenga all’obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d’asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE. In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all’autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse. 2. Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro. 3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza. 4. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti. 5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti. 6. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5”;
- b) con riferimento alla disciplina sanzionatoria, Corte di giustizia UE, grande sezione, 12 novembre 2019, C-233/18 (in *Corriere giur.*, 2019, 1575; *Guida al dir.*, 2020, fasc. 2, 96, con nota di CELLAMARE; *Foro amm.*, 2019, 1771), ha tra l’altro osservato che:
- b1) le sanzioni di cui all’art. 20, par. 4, possono riguardare le condizioni materiali di accoglienza sia perché tale possibilità non viene espressamente

esclusa dal paragrafo in questione, sia perché la possibilità per gli Stati membri di adottare misure sanzionatorie (riduzione o revoca) che incidano sulle predette condizioni materiali è prevista dai paragrafi da 1 a 3 dell'art. 20 nei casi in cui vi è un rischio di abuso, da parte dei richiedenti, del sistema di accoglienza, trattandosi di casi in cui possono essere perturbati l'ordine pubblico e la sicurezza di persone o beni;

- b2) tuttavia, in base all'art. 20, par. 5, qualsiasi sanzione deve essere obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata alla particolare situazione del richiedente e deve salvaguardare il suo accesso all'assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso;
  - b3) l'imposizione della sanzione della revoca, anche se temporanea, delle condizioni materiali di accoglienza, risulta incompatibile con l'obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso, perché lo priva della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari e non è conforme al principio di proporzionalità;
  - b4) pertanto, la sanzione della riduzione delle condizioni materiali di accoglienza è consentita, purché rispetti, tenendo conto della situazione particolare del richiedente e delle circostanze del caso di specie, i principi di proporzionalità e dignità. Gli Stati membri possono comunque prevedere sanzioni che non incidano sulle condizioni materiali di accoglienza, ma anche queste sanzioni devono garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e dignità umana;
- c) per quanto concerne la disciplina nazionale, in base al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142:
- c1) ai sensi dell'art. 14, rubricato *“Modalità di accesso al sistema di accoglienza”*, al comma 1, *“Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto”* e al comma 3 *“Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura – Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale”*;
  - c2) ai sensi dell'art. 23, nel testo in vigore all'epoca dei fatti, *“1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11 (id est: i centri di prima accoglienza), dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza*

*preventiva motivata comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente; b) mancata presentazione del richiedente all’audizione davanti all’organo di esame della domanda; c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni; d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti; e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti. 2. Nell’adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17. 3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura – ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l’abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali. 4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura – ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all’eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi. 5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. 6. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito. 7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 2 emerge successivamente all’invio nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6”;*

- d) secondo la giurisprudenza amministrativa, per come delineata dall’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015, la revoca delle misure di accoglienza dell’extracomunitario è fondata su una valutazione discrezionale dei presupposti di fatto della revoca;

- e) la giurisprudenza si è invece orientata in senso non uniforme in merito alla questione della necessità o meno che la revoca delle misure di accoglienza sia preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento:
- e1) in base ad un primo orientamento, tale comunicazione non è necessaria quando, a fronte di episodi di violenza commessi dal richiedente la protezione, il provvedimento di revoca sia indifferibile;
  - e2) altro orientamento ritiene illegittima la revoca non preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento volta a consentire allo straniero di interloquire sul piano procedimentale;
  - e3) il collegio aderisce alla seconda ricostruzione, osservando che, senza la garanzia di contraddittorio procedimentale, la revoca delle misure di accoglienza viene ad essere un provvedimento che incide sui bisogni fondamentali dell'interessato, senza che a costui siano neppure dati rimedi alternativi, acquistando così i connotati di un provvedimento lesivo della dignità della persona;
- f) con riferimento alla questione della sanzionabilità delle sole condotte commesse all'interno delle strutture di accoglienza ovvero anche di quelle poste in essere al di fuori delle strutture:
- f1) secondo un primo indirizzo, la revoca delle misure di accoglienza è irrogabile esclusivamente per le condotte poste in essere all'interno del centro di accoglienza, come si ricaverebbe dall'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 142 del 2015;
  - f2) altra ricostruzione reputa sanzionabili con la revoca anche le condotte tenute al di fuori della struttura di accoglienza, purché si tratti di condotte che risultino in qualche modo incompatibili con le esigenze della ordinata gestione del centro di accoglienza;
  - f3) il collegio ritiene di esprimere la propria adesione all'interpretazione che include anche i comportamenti violenti posti in essere all'esterno della struttura di accoglienza sia per ragioni letterali, in base all'art. 20, par. 4, della direttiva, sia per ragioni teleologiche, basate sul fatto che anche una condotta perpetrata al di fuori del centro può produrre effetti all'interno di questo e riflettersi sulle condotte degli altri ospiti destabilizzandone la convivenza e, in tal modo, incidendo in negativo sul funzionamento e sulle finalità della struttura;
- g) vi sono dubbi sulla compatibilità della normativa interna come interpretata dalla giurisprudenza con il diritto europeo:
- g1) in primo luogo, in base all'art. 20, par. 4, della direttiva 2013/33/UE, gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle

regole dei centri di accoglienza, nonché ai comportamenti gravemente violenti. La nozione di sanzioni ricomprende in linea di principio anche la revoca e la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza;

- g2) in secondo luogo, si ravvisa la possibilità di abusi legati all'uso strumentale dei principi desumibili dalla sentenza di primo grado, la quale preclude la revoca delle misure di accoglienza anche a fronte di condotte di particolare gravità. L'applicazione a condotte violente di misure sanzionatorie che producano effetti meno radicali nei confronti del richiedente protezione internazionale non sembra rispondente al principio di effettività della reazione dell'ordinamento. *“Tali misure potrebbero rivelarsi inefficaci sotto il profilo tanto della prevenzione generale (funzione dissuasiva svolta dalla sanzione nei confronti degli altri soggetti), quanto della prevenzione speciale (funzione di dissuasione del reo dal reiterare il comportamento), essendo, anzi, suscettibili di ingenerare nel reo un sentimento di impunità, in ragione del regime più “leggero” rispetto alla ben più rigorosa disciplina in materia di permesso di soggiorno di cui al d.lgs. n. 286/1998”;*
- g3) a questo proposito altre disposizioni dell'ordinamento giuridico (artt. 4, comma 3, e 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286 del 1998) sanzionano con durezza condotte penalmente rilevanti ritenute dall'ordinamento di particolare gravità e riprovevolezza, rendendo la condanna per tali condotte automaticamente ostativa al rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno allo straniero. Non sembra pertanto ragionevole ipotizzare che condotte ugualmente riprovevoli o addirittura più gravi possano sfuggire alle sanzioni più rigorose laddove siano ascrivibili a soggetti richiedenti la protezione internazionale, pur ove si tratti di soggetti non ricompresi nelle categorie delle persone vulnerabili o dei minori non accompagnati;
- g4) l'interpretazione restrittiva dell'ambito applicativo della disposizione non sembra coerente con l'art. 20, par. 1 a 3 della citata direttiva, nella parte in cui attribuisce agli Stati membri la possibilità di adottare misure relative alle condizioni materiali di accoglienza per tutelarsi da un rischio di abuso del sistema di accoglienza previsto dalla direttiva;
- g5) la dignità del richiedente la protezione internazionale sembra poter essere adeguatamente garantita con il rispetto delle regole fondamentali del procedimento amministrativo e, in particolare, dei principi di completezza dell'istruttoria, di lealtà nei rapporti tra privato e amministrazione e dell'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi;
- g6) tali regole devono essere rispettate in senso sostanziale e non meramente formale e, quindi: sotto il profilo della completezza dell'istruttoria, occorre

un vaglio attento e completo delle conseguenze derivanti in capo al beneficiario nel caso di revoca delle misure di accoglienza; quanto alla lealtà procedimentale, vi è il divieto di condotte dell'amministrazione che si traducano in una dequotazione della fase di partecipazione del privato al procedimento amministrativo; con riguardo all'obbligo di motivazione, occorre che l'amministrazione prenda in esame le osservazioni presentate dallo straniero;

h) secondo il collegio, in ogni caso:

- h1) con riferimento al principio di proporzionalità, l'utilizzo del termine sanzioni di cui all'art. 20, par. 4, della direttiva deve essere inteso nel senso che il legislatore è intenzionato a graduare le sanzioni in ragione della differente gravità delle violazioni e, quindi, di far corrispondere alle condotte più gravi le sanzioni più gravi;
- h2) appare preferibile l'opzione interpretativa che comprende tra le condotte punibili con sanzioni ai sensi dell'art. 20, par. 4 della direttiva anche i comportamenti posti in essere al di fuori del centro di accoglienza, purché gravemente violenti.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- i) sulla evoluzione del sistema di protezione internazionale, e sui soggetti vulnerabili:
  - i1) Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2020, n. 7599 (in *Foro it.*, 2020, I, 3183, con nota di DEL ROSSO), secondo cui *“Ai fini del riconoscimento di un permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall'art. 1, 9° comma, d.l. 113/18, convertito nella l. 132/18, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, 6° comma, d.leg. 286/98, applicabile ratione temporis alle domande di protezione proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova disciplina introdotta con il predetto d.l. 113/18, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, evitando di addivenire ad una considerazione atomistica e frammentata dei singoli elementi fattuali a tal fine accertati, dovendoli invece considerare globalmente e unitariamente”*;
  - i2) Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3776 (in *Foro it.*, 2020, I, 3183, con nota di DEL ROSSO), secondo cui *“L'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari non si applica alle domande di riconoscimento proposte dinanzi*



*alla commissione territoriale competente prima dell'entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018), continuando in queste ipotesi a doversi adottare il paradigma normativo contenuto nell'art. 5, 6° comma, d.leg. 286/98, ovvero nella norma che contiene una clausola generale concernente la sussistenza di «seri motivi di carattere umanitario», da valorizzare in funzione degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti”;*

- i3) Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459 (in *Foro it.*, 2020, I, 3184, con nota di DEL ROSSO; *Dir. famiglia*, 2020, 767, con nota di DISALVO; *Dir. uomo*, 2019, 393, con nota di MELILLO), secondo cui “Posto che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, la normativa introdotta con il d.l. 113/18, convertito in l. 132/18, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, 6° comma, d.leg. 286/98 ed alle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/18, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno «per casi speciali» previsto dall'art. 1, 9° comma, suddetto d.l.”; “In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”;
- j) sulla esclusione dello *status* di rifugiato per il compimento di reati, si veda Corte di giustizia UE, grande sezione, 14 maggio 2019, C-391/16, C-77/17 e C-78/17 (in *Foro it.*, 2019, IV, 341; *Dir. uomo*, 2018, 745: *Guida al dir.*, 2019, fasc. 26, 96, con nota di CASTELLANETA; *Riv. dir. internaz.*, 2019, 1211), secondo cui “Fintanto che il cittadino di un paese extra Ue o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva 2011/95 e della convenzione di Ginevra del 1951,

*indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto”;*

- k) sul regime misure protezione straniero si veda la News US, n. 34 del 23 marzo 2020 a T.a.r. per le Marche, 9 marzo 2020, n. 172, in particolare: al § i), sull'applicazione dei principi di proporzionalità, dignità umana e tassatività, nell'ambito delle misure di protezione dei richiedenti asilo e dei relativi trattamenti sanzionatori; al § j), sulla disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018; al § k), sulla differenza tra le forme di protezione internazionale (rifugiato e protezione sussidiaria); ai §§ l), m), n), con riferimento alle singole ipotesi applicative del riconoscimento dello *status* di rifugiato, sulla relativa nozione e sulle misure di tutela; ai §§ o), p), sul procedimento giurisdizionale; al § q), sulle misure attuative del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, sia con riferimento al programma SPRAR, sia nell'ambito delle misure straordinarie di accoglienza; al § r), sui limiti di espulsione nei confronti di un soggetto avente diritto alla protezione internazionale;
- l) nel senso che la condanna ad uno dei reati di cui all'elenco dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 sia automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, si veda tra le altre: Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2019, n. 4589 (in *Foro amm.*, 2019, 1480), secondo cui *“Il reato di favoreggiamento della prostituzione, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, d.leg. n. 286/1998, preclude il rinnovo del permesso di soggiorno; pertanto, in tal caso l'effetto espulsivo che ne deriva si produce automaticamente e non è necessario un giudizio di valutazione della pericolosità sociale del soggetto, essendo tale valutazione effettuata in via presuntiva dallo stesso legislatore”;*
- m) sui criteri ermeneutici utilizzabili in relazione alle disposizioni di diritto dell'Unione, si veda, tra le altre: Corte di giustizia UE, 26 settembre 2018, C-513/17, punto 23 (in *Foro amm.*, 2018, 1425; *Dir. trasporti*, 2019, 230); Corte di giustizia UE, 24 giugno 2014, C-658/11 (in *Riv. dir. internaz.*, 2014, 901), secondo cui *“In materia di interpretazione delle disposizioni di diritto dell'Unione, deve tenersi conto non soltanto del tenore letterale della disposizione stessa, ma anche dei suoi obiettivi e del contesto entro cui questa è collocata”.*